Dott. Emilio Pacella
Revisore Legale
C.T.G.

Dott. Luca Pacella
Revisore Legale
C.T.G.

CIRCOLARE N. 38/2012

Pordenone, 7 settembre 2012

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: IN ATTESA DEL MODELLO IMU

Come ben noto a tutti, dal 2012 è entrata in vigore l'Imu, il nuovo tributo comunale sugli immobili (anche se una cospicua quota del gettito è affluita alle casse erariali), che ha sostituito l'Ici vigente sino al 2011. Oltre agli adempimenti di versamento, occorre quindi gestire le scadenze dichiarative.

Periodicità

La dichiarazione Imu prevede una periodicità molto più stringente rispetto all'Ici:

- mentre il precedente tributo comunale richiedeva l'invio della dichiarazione al Comune entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (quindi, in linea di massima, entro il 30 settembre dell'anno successivo quello cui le variazioni si riferiscono),
- con riferimento all'**Imu** le variazioni vanno comunicate al Comune entro **90 giorni** da quando si è verificato l'evento che ha comportato l'obbligo dichiarativo (ad esempio, data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, anche se occorre attendere istruzioni più precise per capire esattamente i casi nei quali effettivamente ricorre l'obbligo della presentazione della dichiarazione Imu).

La C.M. n.3/DF/12 ha precisato che sono fatte salve le dichiarazioni presentate ai fini Ici, quando compatibili: quindi, in linea di massima, non occorrerà comunicare la situazione al 1/1/12 di tutti gli immobili posseduti, ma solo di quelli che hanno cambiato il proprio profilo impositivo con il nuovo tributo. Anche su questo punto servono conferme ufficiali.

La stessa circolare ricorda che, in relazione agli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1º gennaio 2012, è previsto che la dichiarazione Imu debba essere presentata entro il 1° ottobre 2012: si tratta di una sorta di moratoria dovuta al fatto che il modello dichiarativo non era ancora disponibile.

Ad oggi, comunque, il modello dichiarativo non risulta ancora essere stato pubblicato, per cui non è da escludere che la scadenza del 1° ottobre possa essere posticipata.

In ogni caso si invita la gentile clientela a **fornire allo Studio con la massima tempestività le informazioni riguardanti le variazioni di ogni tipo intervenute sugli immobili** (acquisti, cessioni, cambi di residenza, modifiche catastali, ecc.) affinché lo Studio possa prima di tutto tenerne conto per il calcolo del tributo (l'Imu, come l'Ici, si paga infatti per l'anno in corso), e in seconda battuta possa valutare le situazioni nelle quali vi è obbligo di presentazione al Comune del modello dichiarativo. **Tale tempestività è oggi particolarmente importante vista la più stringente periodicità di presentazione che per l'Imu è stata prevista.**

Studio Pacella Commercialisti Associati
Via Cavallotti n. 24 - 33170 - Pordenone - tel. 0434523920 (r.a.) - fax 0434523914 - Partita I.VA. 01345130932
www.studio-pacella.it ***e-mail: info@studio-pacella.it***

Si coglie peraltro l'occasione per ricordare alla clientela che il prossimo 30 novembre scade il termine per l'iscrizione catastale dei **fabbricati rurali** non censiti: chi non vi avesse ancora provveduto, è pertanto opportuno che provveda a contattare il proprio tecnico di fiducia affinché ponga in essere gli adempimenti obbligatori previsti dal D.L. n.201/11. Si ricorda altresì che tale variazione comporta la necessità di presentazione del modello Imu: pertanto, una volta completata la regolarizzazione catastale, la gentile clientela deve consegnare allo Studio copia della ricevuta di accatastamento dell'immobile in modo tale che si possa provvedere alla compilazione del modello Imu e quindi alla presentazione della prescritta dichiarazione al Comune.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

Studio Pacella Commercialisti Associati
Via Cavallotti n. 24 - 33170 - Pordenone - tel. 0434523920 (r.a.) - fax 0434523914 - Partita I.VA. 01345130932
www.studio-pacella.it ***e-mail: info@studio-pacella.it***